

V. Trascrizione di Cossali

INTENTO E REGOLE PER LA CONGREGAZIONE DE' SACERDOTI SECOLARI SOTTO IL TITOLO DEL SS.mo SALVADORE

Il fine di questo Istituto è di formare una Congregazione di Preti secolari viventi in comune sotto il titolo del SS.mo Salvatore, soggetta alla giurisdizione de' Vescovi; l'unico intento della quale sarà di seguitare l'esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo in predicare a' poveri la divina parola, come egli già disse di se stesso: *Evangelizare pauperibus misit me* (1). E perciò i soggetti di questa Congregazione dipendentemente dall'ubbidienza agli Ordinarii de' luoghi s'imphiegheranno total- ||2|| mente nell'andar' aiutando la gente sparsa per le campagne e i paesi rurali, specialmente quelli che sono più abbandonati di soccorsi spirituali, colle missioni, istruzioni, dottrine cristiane, amministrazione de' sacramenti, e singolarmente col ritornar più volte ne' paesi, che hanno avute le missioni, affine di stabilire il frutto ivi fatto.

Sarà dunque questa Congregazione sottoposta sempre alla giurisdizione de' Vescovi delle diocesi, dove si terranno le case, che dovranno sempre situarsi *fuori dell'abitato* (2) e in mezzo alle diocesi, e ciò affine di star sempre sciolti (3) per potere andare con maggior prontezza girando per i luoghi d'intorno colle missioni e rinnovazioni (4) di spirito, come in fine si spiegherà più a ||3|| lungo; e affine insieme di porgere in tal modo più facilmente il comodo alla povera gente della campagna di accorrere a sentir la divina parola ed a prendere i santi sacramenti.

Le Regole per quest'intento e per la conservazione dello spirito de' Congregati saranno le dodici seguenti, circa dodici virtù cristiane più principali; e si studieranno i soggetti di profittare con modo particolare per ogni mese in quella virtù, che a tal mese sarà assegnata. E perciò su di quella faranno i loro sermoni familiari, le loro conferenze, meditazioni, lezioni e propositi.

||4|| Regola Prima Della Fede

Saranno disposti a dar la vita per ogni punto della santa fede, professando un'ubbidienza speciale al Sommo Pontefice ed a' prelati di santa Chiesa,

(1) Luc. 4, 18

(2) Le parole « fuori dell'abitato » sono sottolineate nell'originale. Nel margine sta il numero romano I, corrispondente alle osservazioni del Card. Spinelli dell'11 ott. 1748.

(3) « sciolti » cioè liberi

(4) rinnovazioni

stacco da ogni sodisfazione terrena. E perciò ciascuno cercherà di vincere se stesso colla annegazione delle proprie inclinazioni, specialmente verso de' proprii parenti. Onde sarà affatto proibito a tutti lo accostare ed an-||33|| che il chiedere di andare a trovare i parenti; solamente si permetterà lo andare in caso di infermità mortale di padre o madre, o quando paresse espediente a' superiori per ragione di qualche urgente necessità.

Dio sia glorificato in eterno.

loro superiori, con obbligo speciale di pregare continuamente il Signore per la di loro maggior perfezione e santità. Anderanno (5) spesso istruendo la povera gente di campagna ne' dogmi della fede, avvalendosi per gli adulti del Catechismo Romano e per i fanciulli della Dottrina del Cardinal Bellarmino (6) ed agli ecclesiastici insinueranno lo studio del Sacro Concilio di Trento. Un giorno d'ogni ||5|| settimana faranno un'accademia sopra i sacri dogmi e sulla Sacra Scrittura.

Dovranno sempre i soggetti di questo Istituto nodrire (7) un gran desiderio di promulgare la santa fede di Gesù Cristo, particolarmente ne' paesi degli infedeli, e dar la vita per la medesima; ed a tal fine ciascun soggetto giunto all'età di 33 anni finiti, dopo un particolar ritiro, *s'obbligherà con voto di andare alle missioni anche degl'infedeli, sempreché li verrà ordinato* (8) o dal Sommo Pontefice o pure dal Rettore Maggiore della Congregazione, sempre però dependentemente dall'autorità del medesimo Pontefice.

||6|| Regola II

La Speranza

I superiori saranno vigilantissimi ad insinuare a' soggetti una gran confidenza in Dio, così per lo profitto proprio, come de' prossimi. E mortificheranno con modo particolare chi dimostrasse stima di se stesso o pure diffidenza nell'opere di Dio.

Regola III

La Carità verso Dio

Ciascuno ordinerà all'amor divino quanto farà e soffrirà con dir sempre: Sia per amor di Gesù Cristo, o Sia a gloria di Dio. E il superiore nell'ordinar missioni o altra ubbidienza ||7|| adopri simili parole: Andate, o Fate questo per amor di Gesù Cristo. Così i superiori come i soggetti tra di loro s'insinueranno spesso motivi d'amore a Dio, stando sempre ed in tutto uniformati alla divina volontà, acciocché tutti possono dire con Gesù Cristo: *Ego, quae placita sunt ei, facio semper* (9).

(5) andranno

(6) Vedi nota precedente, p. 294.

(7) nutrire

(8) Le parole « s'obbligherà... ordinato » sono sottolineate nell'originale. Nel margine sta il numero romano II, corrispondente alle osservazioni del Card. Spinelli dell'11 ott. 1748

(9) Io. 8, 29

Regola IV

La Carità verso il Prossimo

Dovranno i soggetti amarsi tra di loro più che fratelli, puramente per amore di Gesù Cristo, ma con una carità comune senza amicizia particolare. Ognuno sarà sollecito a consolare il fratello afflitto, turbato o tenta-||8||to. Nelle infermità tutti cercheranno servirsi l'un l'altro e darsi quel sollievo, che sarà loro permesso dall'ubbidienza; almeno ognuno raccomandará a Dio l'infermo, quando altro non possa.

Per motivo anche di questa carità ciascuno correggerà il fratello de' suoi difetti a forma dell'Evangelo (10), prima di farne avvisato il superiore, procedendosi però colle regole della prudenza evangelica, ponderando se il difetto sia notevole e secreto, se la correzione sia per giovare o no, se il rimedio non patisca dilazione ecc. Quando però stimerà spedito per lo bene o del fratello o della Congregazione farne avvisato il superiore, in tal caso sarà obbligato a manifestarglielo.

||9|| Staranno tutti attenti a non parlare con altri de' difetti de' fratelli o d'altro prossimo, o pubblici o privati; e scuseranno l'intenzione, dove non potranno scusare l'azione.

Ed i superiori si faranno gran carico (11) di coscienza, se tollerassero (12) mormorazioni o dissenzioni, ovvero amicizie particolari tra fratelli. Ad essi superiori però sarà permesso d'investigare i difetti di tutti i soggetti per correggerli e punirli, ma sempre con spirito di carità; avvertendo a non far pubblica la correzione o mortificazione, dove il difetto è secreto. Ma se poi per due volte il soggetto non s'emendasse, lo potrà allora anche pubblicamente mortificare ||10|| con penitenze salutari, come digiuni, restrizione in stanza (13) e simili.

Questo però s'intende de' difetti, che non rechino infamia. Che se il difetto sarà grave e di tal condizione, che prudentemente si debba temere ch'abbia a portare grave danno alla Congregazione, in tal caso ne farà relazione al Rettor Maggiore, il quale dopo inteso il voto secreto di quattro Consultori, o lo lincenzierà dalla Congregazione, o cercherà di correggerlo con penitenze salutari di maggior peso, come con privarlo d'ufficio o di voce attiva e passiva e simili.

Aiuteranno poi al possibile tutti gli altri prossimi, specialmente i poveri della campagna, ne' loro bisogni spirituali con le missioni, esercizi spiritua-||11||li, catechismi, dottrine cristiane, confessioni e simili opere proprie dell'Istituto, come in fine meglio si spiegherà, senza usare parzialità a' nobili, ricchi ecc., anzi con i più poveri dimostreranno più carità, giusta però le regole della discrezione e prudenza.

(10) Cfr Matt. 18, 15

(11) « carico » nel senso di scrupolo

(12) tollerassero

(13) Una specie d'isolamento, che a volte diveniva un vero carcere

Ogni domenica predicheranno nelle loro chiese. Ogni sabato vi faranno il sermone di Maria SS.ma. Ogni giovedì per mezz'ora terranno esposto il SS.mo Sacramento. Ed ogni giorno nelle stesse chiese faranno fare al popolo l'orazione in comune colla benedizione della pisside in fine. Nelle loro case di più daranno gli esercizi spirituali a' ecclesiastici e secolari, che vi concorreranno, specialmente in tempo delle sacre ordinazioni.

Sarà però proibito il prender direzione di monasterj di monache o conservatorii (14), e solo si permetterà ||12|| dar loro gli esercizi spirituali con confessarle nell'istesso tempo, quando però s'andasse nel paese loro o vicino a far missioni o altro esercizio al popolo. Così ancora sarà parimente proibito l'aver impieghi ne' seminarii, cura d'anime (15), come altresì fare quaresimali.

In quanto poi a' bisogni temporali de' prossimi, daranno a' poveri alla porta dopo pranzo quella limosina, che permette la loro povertà.

Avvertano a non farsi trasportare da motivo di carità ad inserirsi (16) in trattati di matrimonj, di contratti, di testamenti, o altra faccenda che possan apportare inquietitudini (17) o mala soddisfazione delle parti, o qualunque nota (18) disdicevole ad operarii ecc.

Regola V

La Povertà

La sottana ed il mantello saranno di lana ordinaria, conforme tutte ||13|| l'altre vesti di sotto; poichè sarà affatto proibita ogni veste dove entri seta o capisciola (19). Le calze anche saranno di lana e le scarpe alla semplice. Le stanze saranno piccole. Gli arredi nelle stanze saranno uguali, poveri e non altro che li seguenti, cioè un semplice tavolino con fodero senza chiave, tre sedie, quattro figure di carta e non più, un crocefisso di legno semplice, due o tre libri spirituali ed alcun'altra piccola comodità necessaria, ma questa con licenza espressa del superiore. Il letto di tre palmi e mezzo largo e sette lungo, con un solo pagliaccio (20) e qualche coperta di lana, con due lenzuola di tela ordinaria. Nella mensa si contenteranno de' cibi de' poveri, ed in tutto dimostreranno affetto alla santa povertà, rilucendo però sempre la mondezzezza da ogni sordidezza.

||14|| In quanto poi al possedere, tutti si dovranno contentare di quello che li verrà somministrato dalla Congregazione, ma all'incontro, benché cia-

(14) « Conservatori », luoghi di educazione di fanciulle, tenuti da suore

(15) « cura d'anime » cioè parrocchia

(16) meglio: ingerirsi

(17) inquietudini

(18) « nota » cioè macchia

(19) trina o frangia vistosa

(20) pagliericcio

scun Congregato dovrà avere il suo patrimonio, a cui titolo sarà stato promosso o dovrà esser promosso agli ordini, nondimeno si proibisce a ciascun soggetto l'uso così *facti*, come *juris*, del danaro di qualunque anche picciola somma. Intorno poi alle altre robbe (21) non potranno averne se non quell'uso solamente, che loro darà il Rettore della casa, e per quel tempo solo che glielo darà, rivocabile a suo beneplacito. *E tutto ciò si proibisce sotto pena d'essere ed intendersi il soggetto ipso facto escluso indispensabilmente dalla Congregazione* (22), in caso che s'appropriasse qualche cosa. *E quel superiore che ciò permettesse, ancorché fosse il Rettor Maggiore, s'intenda ipso facto escluso dall'ufficio* (23) e priva-||15|| to sua vita durante di voce attiva e passiva.

Sicché tutti dovranno vivere in perfetta comunità, così nel vestire come nel vitto ed altro. Sino le stanze si cambieranno ogni anno. Il superiore andrà (24) almeno una volta il mese per le stanze, osservando se vi sia qualche cosa superflua. Sarà ancora proibito a' soggetti il dare o ricevere cosa alcuna in dono o in prestito (25) per uso proprio.

Per lo mantenimento se non bastassero i beni depositati da' soggetti o da altri assegnati, aspettaranno (26) dalla divina provvidenza il soccorso spontaneamente offerto, né mai andranno (27) mendicando in qualunque modo. In caso però di qualche urgentissima necessità, ne potranno fare inteso qualche loro benefattore.

Tutto quello che i soggetti in entrare nella Congregazione porteranno di denaro, vesti o altro, ||16|| si conserverà nel tempo del noviziato a parte, per restituirsi loro, detratte le spese, nel caso che se n'uscissero.

Fatta però che avranno l'oblazione (28), ciascun soggetto potrà disporre (29) a suo arbitrio de' suoi beni a beneficio o de' suoi congiunti (30) sino al terzo grado inclusive, o della Congregazione; la quale però non accetterà né questi, né qualsivogliano altri legati o donazioni, quando il disponente abbia congiunti poveri sino al terzo grado.

Si noti in fine che questa Regola della povertà, a differenza di tutte l'altre, obbligherà a colpa grave; ed a quest'obbligo (31) niuno superiore potrà dispensare.

(21) robe

(22) Le parole « E tutto ciò... dalla Congregazione » sono sottolineate nell'originale

(23) Le parole « E quel superiore... dall'ufficio » sono sottolineate nell'originale. Nel margine sta il numero romano III, corrispondente alle osservazioni del Card. Spinelli dell'11 ott. 1748

(24) andrà

(25) in prestito

(26) aspetteranno

(27) andranno

(28) Nel margine sta il numero romano IV, corrispondente alle osservazioni del Card. Spinelli dell'11 ott. 1748

(29) disporre

(30) congiunti

(31) obbligo

E' proibito ancora ad ogni soggetto, così in particolare come in comune, l'uso di qualsivoglia cosa d'oro o d'argento. Nelle chiese però si permetterà.

Circa poi il mantenimento delle case, non si potrà fondare alcuna ||17|| casa da oggi avanti senza il numero almeno di sei soggetti colla rendita di ducati 600, inclusevi ancora le rendite assegnate per obblighi perpetui di Messe, anniversarj, officj, litanie e simili, e qualunque altra rendita annua e perpetua lasciata per la chiesa, sacrestia, fabrica ecc. E secondo tal proporzione si possono accrescer le rendite ed i soggetti, i quali non passino il numero di 12 e le rendite di 1200, eccettuata una casa di studentato ed una di noviziato in tutto il Regno di Napoli, e l'altra dove risiede il Rettore Maggiore, in cui i soggetti possono essere in maggior numero e le rendite non eccedano la somma di 2000 ducati annui.

Regola VI

Purità del Corpo e della Mente

Trattando con donne o pure oggetti ||18|| pericolosi, terranno gli occhi o fissi in terra o altrove divertiti. Non leggeranno mai libri profani, che possono ingerire specie men pure. Mortificheranno ogni curiosità di sentire novelle o racconti di mondo. Non anderanno mai in casa di penitenti o altri secolari, se non per qualche urgente ragione, e sempre con licenza espressa del superiore, che n'esaminerà la ragione. E allora anderanno sempre accompagnati da qualche Padre o Fratello.

Nelle prediche che sfuggano qualunque parola men che onesta (32). E per l'acquisto di questa virtù siino (33) divoti al sommo della B.V. Maria Immacolata (34).

||19|| Regola VII

Ubbidienza

Siano ubbidienti, come insinua l'Apostolo, ad ogni umana creatura (35). E benché le Regole non obblighino a peccato, fuorché la Regola della povertà, come sta spiegato di sopra, i soggetti però saranno puntualissimi in ubbidire a tutte le Regole e ad ogni legitima (36) disposizione de' superiori. Ubbidiranno subito a' segni de' campanelli, che li chiameranno agli atti comuni o in particolare, lasciando imperfetta ogni cosa, che si trovassero

(32) Dopo la parola « onesta » sono cancellate le due seguenti frasi: « Non permettano che siano loro bacciate le mani, specialmente da donne. Sfuggano ogni sorta di odori ».

(33) siano

(34) Immacolata

(35) 1 Petr. 2, 13

(36) legittima

nelle mani. Ubbidiranno parimente in tutto a' cenni de' superiori senza indugio, senza scusa e senza ripugnanza; soggettando loro non solo la volontà, ma anche il proprio giudizio. Quando però vi fosse qualche impedimento non noto al superiore, si permette manifestarcelo.

||20|| Non potranno senza licenza espressa del superiore scrivere lettere a chi che sia, fuorché al Rettor Maggiore, o al suo Ammonitore, o ad alcun'altro de' sei Consultori del Rettor Maggiore. Né pure potranno aprire né ricevere lettere d'altri senza licenza, fuorché delle mentovate persone, alle quali si è permesso di scrivere senza licenza del superiore di casa.

Parimente senza licenza del superiore non mangeranno cosa alcuna, né beberanno fuori (37) di tavola, né anderanno a' giardini o logge, né entreranno in cucina o refettorio, né prenderanno libri della comune libreria, né porteranno fuoco in camera, né usciranno di casa, né introdurranno forastieri nella casa, e tanto meno nelle loro stanze; ma occorrendo parlare con alcuno, lo faranno ne' luoghi a ciò deputati. Né entreranno nelle stanze degli altri soggetti ||21|| senza licenza de' superiori. E si asteneranno (38) di entrare, quando essi non vi fossero dentro; e tanto meno di vedere ne' tiratori (39) o altrove le scritture o altra cosa.

Regola VIII

La Mansuetudine ed Umiltà di Cuore

Attenderanno con tutto lo studio alla cognizione delle proprie miserie. In ogni settimana faranno il capitolo delle colpe, dove ciascuno si accuserà con umiltà de' difetti esterni non appartenenti alla confessione. Non si risentiranno per qualsivoglia cosa spiacente, credendo che ogni mortificazione e disprezzo lor fatto, sia meno di quel che meritano e picciolo al confronto de' disprezzi sofferti da Gesù Cristo. Onde non si difenderanno, né si scuseranno, quantunque ||22|| vengano umiliati o accusati a torto, purché il loro tacere non tornasse in derogazione della gloria di Dio, o potesse partorire qualche scandalo o disordine (40) presso la gente; ma tal difesa non la faranno senza licenza del superiore. Quando però il superiore li mortificasse o correggesse, non si scuseranno mai, benché innocenti, se pur non saranno dal superiore interrogati intorno al fatto. Non contenderanno mai fra di loro e ognuno cederà all'altro, credendo che ogni altro l'intenda meglio che esso.

Niuno parlerà mai de' suoi natali, parentele, ricchezze, o pure di talenti proprii o virtù, o altro che possi apportare vanità, sfuggendo al possibile di parlare di sé e delle cose sue, che possono essergli di onore; ma più presto mentoveranno con destrezza cose di loro umiliazione. Che perciò niuno parlerà degli anni, ch'è stato in Congregazione, o ||23|| de' gradi occupati.

(37) berranno fuori

(38) asterranno

(39) cassetini

(40) disordine

Saranno amici di esercitare gli atti più vili della comunità e ciascuno aspirerà ad occupare l'ultimo luogo, stimando un grandissimo errore il pretendere uffici d'onoranza o mostrare di gradirli e desiderarli. E il superiore si ricorderà bene di esercitare i soggetti nella pratica di questa virtù. Non permettano che siano bacciate le mani, specialmente da donne.

Una settimana per uno, anche li Padri serviranno a tavola e laveranno le scudelle (41). Il ministro servirà a tavola il mercoledì (42) e 'l venerdì laverà le scudelle, e 'l superiore potrà servire a tavola il venerdì.

Circa poi le dignità o pure officii fuori della comunità, ciascuno facendo l'oblazione si obbligherà con voto a non pretendere, né direttamente né indirettamente, alcuna dignità, beneficio o officio di qualunque sorta; ed essendoli ||24|| offerto, sarà tenuto a rifiutarlo e rinunciarlo, purché il Sommo Pontefice o Rettor Maggiore della Congregazione non l'obbligasse con precetto formale d'ubbidienza ad accettarlo.

Regola IX

La Mortificazione

Attenderanno sempre a mortificarsi internamente nelle loro passioni, sensi e naturali (43) negando le proprie inclinazioni.

Circa poi le mortificazioni corporali, si daranno quattro volte la settimana la disciplina in comune. Dormiranno sopra un saccone di paglia. Digiuneranno le vigilie della Vergine SS.ma; e nell'Avvento e novena dello Spirito Santo si ciberanno solamente di laticinj, con dar la sera 12 once. Sfuggiranno ogni sorta di odori.

||25|| Non anderanno mai senza licenza espressa in casa de' parenti; e ciò sarà da' superiori lor permesso solamente in caso d'infermità mortale di padre o madre, o d'altra urgente necessità. E all'osservanza di questa Regola se n'incarica la coscienza de' superiori; avvertendo che questa è un'osservanza rigorosa e particolare di questa Congregazione, sapendosi col'esperienza quanto danno apporta ai soggetti il trattare coi parenti.

Non faranno poi altre mortificazioni corporali straordinarie (44) senza l'ubbidienza.

Regola X

Silenzio e Raccoglimento

Fuori della ricreazione, che tutti unitamente col superiore faranno ogni giorno in comune dopo pranzo (45) e dopo cena per lo spazio di un'ora; nel

(41) scodelle

(42) mercoledì

(43) « naturali » nel significato di caratteri.

(44) straordinarie

(45) pranzo

restante poi del ||26|| tempo, in cui non staranno impiegati ne' loro esercizi, procureranno per lo più stare raccolti con Dio, e specialmente in due tempi, cioè dall'Ave Maria della sera sin dopo detta l'ora di Sesta della mattina e dalla fine della ricreazione della mattina per tre ore seguenti, in memoria delle tre ore che Gesù Cristo stiede (46) in croce, nelli quali tempi osserveranno silenzio. In queste tre ore vi sarà un poco di riposo, mezz'ora di lezione spirituale, mezz'ora d'orazione mentale in particolare e si dirà il Vespero.

Non si potrà parlare nella chiesa, coro, sacristia, corridori (47), refettorio e cucina, se non in qualche necessità con poche parole e voce bassa. Ogn'uno starà attento a non far rumore alcuno con disturbo d'altri. E 'l superiore attenderà con modo particolare a mortificare chi rompe detto silenzio.

||27|| Regola XI Orazione

Questa è la Regola sostanziosa della comunità. L'ufficio si dirà con spirito interiore unitamente, e perciò si farà pausa all'asterisco, ma sempre senza canto o tuono e senza stesa di voce (48), acciocché non vi si occupi gran tempo e si dia luogo agli altri impieghi in aiuto de' prossimi. L'orazione poi mentale si farà in tre tempi del giorno, cioè la mattina, verso Vespero e la sera, mezz'ora per volta. Si faranno le visite al SS.mo Sacramento ed alla B.V. Maria. Ciascuno in ogni anno farà dieci giorni intieri d'esercizi spirituali, ritirato con silenzio rigoroso, e almeno in ogni mese farà un simile giorno di ritiro.

||28|| Regola XII Amor della Croce et Annegazione di se stesso

In riguardo a questa Regola ciascuno procurerà di trovar compiacenza ne' dolori, ne' dispreggi e nel distacco da ogni soddisfazione terrena; e perciò ciascuno cercherà di vincer se stesso coll'annegazione delle proprie inclinazioni, specialmente verso i proprj parenti. Onde sarà affatto proibito a tutti l'accostare ed anche il chiedere d'andare a trovare i parenti, se non in caso d'urgente necessità, come si è detto di sopra.

* * *

Le predette Regole, che dovranno praticarsi da' soggetti insieme con altre osservanze meno principali, toccano solamente l'economico e 'l regolamento interno seu dimestico (49) della Congregazione. ||29|| Perché in ri-

(46) stette

(47) corridoi

(48) a voce spiegata

(49) domestico

guardo agli esercizi esterni del loro Istituto saranno i Congregati soggetti a' Vescovi, come da principio si è detto.

Circa poi il governo della Congregazione vi sarà un Superiore Maggiore, il quale sarà perpetuo e si eleggerà dal Capitolo Generale col concorso di due terzi de' voti de' Vocali. Questi si nominerà Rettor Maggiore ed egli in quanto al governo interno seu dimestico avrà la superiorità sopra tutte le case e soggetti dell'Istituto, così in generale come in particolare; benché non potrà comandare cosa alcuna contro le Regole, né oltre delle medesime aggiungere alcuna gravezza, parlando stabilmente *per modum habitus*.

Egli non potrà rinunciare l'ufficio senza grave causa ||30|| e senza che sia accettata dal Capitolo Generale la sua rinuncia.

Egli una volta il mese e sempre che occorre qualche urgente necessità, si consiglierà co' gli (50) suoi sei Consultori degli affari di maggior peso; che però i detti Consultori dovranno stare uniti a convivere nell'istessa casa del Rettor Maggiore. Non sarà già esso obbligato di stare al parere de' Consultori, poiché il loro voto sarà solamente consultivo; benché per altro sarà conveniente, ch'egli regolarmente s'uniformi alla maggiore o più sana parte di loro.

Affine poi di togliere ed estirpare ogni radice d'ambizione circa gli officii e preminenze (51) nella comunità, il medesimo Rettor Maggiore eleggerà tutti gli altri Rettori delle case, Ammo-||31||nitori, li due Consultori di ciascun Rettore locale, maestri di novizii, maestri de' studenti, visitatori e lettori. E questi li potrà rimuovere (52) a suo arbitrio, quando però vi siano cause sufficienti da esaminarsi da' suoi Consultori, ma da lui solo da decidersi. Regolarmente però non li amoverà prima di tre anni, se pur non vi fosse qualche causa particolare a ciò sufficiente.

Al Rettore Maggiore ancora s'appartiene l'accettare le nuove case e designare (53) i siti, con procurare sempre che così le case, come le loro chiese, non stiano mai dentro l'abitato e tanto meno dentro le città, da cui le case della Congregazione dovranno stare più discoste. E tutto ciò affinché ||32|| i soggetti possano vivere con maggior raccoglimento e più lontani dagli attacchi del mondo. E a questa regola sarà affatto proibito il potersi mai dispensare anche dal Rettor Maggiore o dal Capitolo.

A lui ancora spetterà l'ammettere i soggetti o pure licenziarli, quando egli stimerà esservene giusta e grave causa. Si nota però che tutti quelli che avranno preso qualche ordine sacro, si riceveranno dal solo Rettore Maggiore, ma gli altri, non ancora ordinati almeno al subdiaconato, non potranno essere ammessi, se non avranno 18 anni compiuti e di più otterranno a loro favore la maggioranza de' voti de' Consultori, poiché in questo solo caso il loro voto sarà decisivo e 'l Rettor Maggiore ||33|| non avrà che un solo voto.

(50) con i

(51) preminenze

(52) rimuovere

(53) designare

Il Rettor Maggiore in sua vita scrive secretamente e nomina il suo Vicario Generale, che resterà a governar la Congregazione per dopo la sua morte, e ciò con secreto inviolabile. E questi governerà la Congregazione sino all'elezione del nuovo Rettor Maggiore, che dovrà farsi dal Capitolo Generale.

Sicché, morto il Rettor Maggiore, il Vicario da lui nominato convocherà il Capitolo Generale per eleggere il Rettor Maggiore, il quale non potrà essere eletto, se non vi concorrano due terzi de' voti dei Vocali. Nell'istesso tempo poi dal Capitolo si eleggeranno i sei Consultori del Rettor Maggiore nuovamente fatto, che saranno inamovibili da esso e dureranno in quest'ufficio in tutta la sua vita. Fra questi sarà destinato dal ||34|| Capitolo anche l'Ammonitore del Rettor Maggiore. In caso poi che alcuno di questi Consultori venisse a morire prima del Capitolo Generale, il Rettor Maggiore insieme cogli altri suoi Consultori per maggioranza de' voti eleggeranno il detto Consultore mancato.

Questo Capitolo Generale sarà composto dal Rettor Maggiore (quando è vivo), dal Procuratore Generale, dai Consultori del Rettor Maggiore e da' Rettori delle case, ognuno de' quali porterà seco un compagno deputatogli per tal cagione dal Capitolo di ciascuna casa, che lo comporranno (54) tutti i sacerdoti oblato di quella. E tutti questi poi avranno voto e facoltà ciascuno di proporre (55) nel Capitolo quanto gli occorrerà.

||35|| Il Capitolo Generale dovrà congregarsi ogni nove anni, affine di esaminare lo stato di tutte le case e provvedere (56) a' disordini o rilasciamenti (57) di Regola. Il medesimo avrà facoltà di far nuovi statuti concernenti il ben comune, o ampliativi o restrittivi, purché però non sieno espressamente contrarj alla Regola. Potrà anche mutare per giusta cagione gli ordini de' Capitoli antecedenti e de' Rettori Maggiori passati e presente.

In oltre, se mai occorresse che 'l Rettor Maggiore si portasse in modo che sembrasse degno d'esser deposto, i sei suoi Consultori avranno facoltà di chiamare a questo fine ||36|| il Capitolo Generale, che ben potrà deporlo, concorrendovi però per la deposizione (parimente come per l'elezione) due terzi de' voti. E per questa chiamata ciascuno di detti Consultori potrà convocare gli altri cinque, e risolvendosi concordemente da tutti essi, *ne mine discrepante*, di convocare il Capitolo Generale, saranno obbligati a convocarlo.

Tutti quelli poi che entreranno nella Congregazione (58), dopo i dovuti esami e prove e dopo quindici giorni di esercizi spirituali, faranno un anno di noviziato. E finito quest'anno, premessi altri quindici giorni di santi esercizi (che si faranno con totale silenzio) saranno ammessi, quando meglio parerà (59) al Rettor Maggiore, ||37|| a far l'oblazione, nella quale faranno i

(54) comporranno

(55) proporre

(56) provvedere

(57) rilasciamenti

(58) Le parole « nella Congregazione » sono aggiunte in margine da S. Alfonso m.p.

(59) parrà

voti semplici di castità, povertà e ubbidienza e di più daranno il giuramento di perseveranza in beneficio della Congregazione accettante; il quale giuramento non possa esser rilasciato (60), se non dal Sommo Pontefice o dal Rettore Maggiore. Sicché così questo giuramento come tutti gl'altri voti s'intenderanno sempre fatti colla condizione, che potranno esser rilasciati e affatto sciolti dal Rettor Maggiore, semprecché egli per giuste cause lo stimerà espediente.

Fatta l'oblazione, i soggetti si applicheranno alli studii, prima di lettere humane (61) e rettorica e poi della filoso-||38|| fia [e] teologia, sotto la direzione del maestro de' novizj per lo primo anno e poi al prefetto spirituale della casa, e non usciranno ad operare se non giunti all'età di 30 anni; benché fra questo tempo il Rettore della casa ben potrà in caso di bisogno impiegarli, con farne però inteso prima il Rettor Maggiore.

In ogni casa seu collegio oltre il Rettore non vi potranno esser più di undeci (62) sacerdoti e sette fratelli servienti. Ma nelle case di noviziato, studentato e dove starà il Rettor Maggiore vi potrà essere maggior numero di straordinarii (63).

In ogni casa poi vi saranno due ||39|| Consultori eletti dal Rettor Maggiore, con cui il Rettore di quella terrà consulta una volta il mese intorno al governo della casa, conti, Messe, ed altre cose occorrenti. Ogni Rettore locale poi si eleggerà un altro compagno, che si chiamerà ministro, il quale avrà la cura della polizia della chiesa e della casa, la cura de' Fratelli servienti, ed egli ancora assegnerà gli ufficii manuali che dovranno esercitarsi da' Padri e Fratelli.

In ogni mese ciascun soggetto renderà conto di coscienza al Rettore della casa, dove si troverà. E 'l Rettore almeno una volta ||40|| il mese avrà l'attenzione di visitare le stanze di ciascuno, per vedere se vi è qualche cosa soverchia o scomposta.

Sarà proibito a quelli della Congregazione l'intervenire a processioni o altre funzioni pubbliche, come anche l'aver direzione di seminarj o monasterj di monache ed anche di religiose in particolare, come si è detto di sopra, mentre il loro principale istituto è di attendere all'aiuto de' poveri campagnuoli (64) colle missioni.

Le missioni dunque (65), che saranno l'impiego principale dell'Istituto, si faranno a spese proprie della Congregazione, alla quale non sarà mai per-||41|| messo il richiedere queste spese dall'università (66) o da' particolari. *Ma solo* si permetterà *l'accettarle* (67), quando venissero spontanea-

(60) « rilasciato » cioè dispensato

(61) umane

(62) undici

(63) straordinari

(64) campagnuoli

(65) All'inizio di questo capoverso sta in margine il numero romano V. corrispondente alle osservazioni del Card. Spinelli dell'11 ott. 1748

(66) municipi o comuni

(67) Le parole « *Ma solo* » e « *l'accettarle* » sono sottolineate nell'originale

mente offerte da' particolari, purché non le ricevano dalle università e le cose, che ricevono, siano cibi frugali, rifiutando tutti i cibi delicati, come polli, dolci, uccellame e simili, ed anche danari per Messe.

Nelle missioni anderanno a piedi o al più sopra qualche vile giumento.

In ciascun paese, per picciolo che sia, la missione non durerà meno di undeci o dodici giorni; avanzando poi la dimora a proporzione de' luoghi più grandi, e fin'attanto (68) ||42|| che 'l popolo giungerà a confessarsi intieramente da' sacerdoti della Congregazione.

Dopo le missioni si fanno le rinovazioni (69) di spirito seu *Tornate* (70); cioè in quelli paesi, dove si è fatta la missione, vi si ritorna fra lo spazio al più di quattro o cinque mesi a farvi qualche altro esercizio pubblico di prediche, ma più brevi e con meno soggetti, affine di confirmare (71) il frutto della missione fatta.

Questa regola delle *Tornate* sarà irremisibile (72) e peculiarmente propria di questa Congregazione, la quale a questo fine tiene collocate le sue case in mezzo alle diocesi e non molto distanti da' paesi intorno, dove suol fare le missioni, affine così di potervi ritornare da quando in quando e rinovare (73) lo spirito rimesso (74); essendosi già veduto ||43|| coll'esperienza, quanto sinora le sudette *Tornate* siano riuscite utili, anzi necessarie a rinovare e conservare il profitto fatto dalle anime nelle antecedenti missioni.

(68) fintanto

(69) rinnovazioni

(70) La parola « *Tornate* » è sottolineata nell'originale

(71) confermare

(72) « irremisibile » cioè costante

(73) rinnovare

(74) rilassato